Gentili Mosconi S.p.A.

GENTILI MOSCONI

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Documento approvato dall'organo amministrativo di Gentili Mosconi S.p.A. in data 30 settembre 2026

Premessa

La presente procedura (la **Procedura**) definisce le regole per l'assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi (tutti come *infra* definiti), nonché da parte di Gentili Mosconi S.p.A. (**Gentili Mosconi** o la **Società**), secondo quanto nel seguito precisato, degli obblighi di informazione alla Società, a Consob e al mercato sulle Operazioni Rilevanti (come *infra* definite) compiute dai suddetti soggetti, anche per interposta persona, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Gentili Mosconi ovvero gli altri strumenti finanziari ad essi collegati.

La disciplina normativa e regolamentare dei citati obblighi informativi (la **Disciplina**) è contenuta nell'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il **Regolamento (UE) 596/2014** o **Regolamento Market Abuse**), come modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 (il **Listing Act**), nel Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il **Regolamento Delegato (UE) 2016/522**) e nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523**), nonché nelle relative norme nazionali di attuazione dettate dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il **TUF**), nella Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la **Legge Capitali**), recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, e nella Delibera CONSOB n. 23979 del 14 maggio 2026, in vigore dal 10 giugno 2026, con cui la CONSOB ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 19, paragrafo 9, del Regolamento (UE) 596/2014, come modificato dal Listing Act, elevando la soglia di notifica delle operazioni a Euro 50.000,00 (*cinquantamila/00*).

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive*, di *internal dealing* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ldal Regolamento (UE) 596/2014 e dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti applicabili (la "**Normativa Internal Dealing**"). La presente Procedura deve essere inoltre applicata tenuto conto degli orientamenti dell'ESMA e delle autorità preposte.

Articolo 1
Definizioni

1. Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

 Amministratore Delegato: ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

 Azioni: le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

 Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

 Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

 Controllate: le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

 Data di Esecuzione: il giorno in cui:

 (a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o di prestito titoli o riporto, oggetto dell'Operazione come *infra* definita;

 (b) viene eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni;

 (c) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come infra definiti) spettanti a

seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*;

(d) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

Euronext Growth Advisor: l'Euronext Growth Advisor della Società.

Gruppo: la Società e le sue controllate.

Informazione Privilegiata: ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) 596/2014, indica un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue eventuali Controllate o uno o più Strumenti Finanziari della Società, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari Derivati.

Ai fini della presente definizione:

- un'informazione è di "*carattere preciso*" se:

 (a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

 (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari Derivati.

 A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nella presente definizione di "informazione privilegiata";

- per "*informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari Derivati*" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

Investor Relator: il responsabile della funzione di *investor relation* della Società.

Operazione: tutte le operazioni condotte da parte, o per conto di, un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante (come *infra* definiti) e concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati, incluse le operazioni previste dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 596/2014 e dall'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, come riportate nell'**Allegato A** alla presente Procedura.

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ovvero **Persone Strettamente Legate**: ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, punto 26) del Regolamento (UE) 596/2014, una delle seguenti persone:

a) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;

c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno 1 anno alla data dell'Operazione;

d) una persona giuridica, *trust* o *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

SDIR: il "*Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata*" ai sensi della normativa CONSOB.

Soggetto Rilevante: ha il significato a questo termine attribuito all'articolo 2 della presente Procedura.

Strumenti Finanziari:

a) gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

b) gli Strumenti Finanziari Derivati;

c) gli Strumenti Finanziari Collegati.

Strumenti Finanziari Collegati: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;

b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;

c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;

d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;

e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

Strumenti Finanziari Derivati: ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della stessa direttiva.

Articolo 2
Soggetti Rilevanti

1. I soggetti destinatari degli obblighi di cui alla presente Procedura sono, ai sensi degli artt. 3, paragrafo 1, punti 25) e 26) e 19, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 596/2014:

a) ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

b) ciascun soggetto che svolga funzioni di alta dirigenza della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a

Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;

c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alla lettera (a) che precede in una controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società

(i **Soggetti Rilevanti**).

2. Gli Amministratori Delegati individuano nominativamente i Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società. Unitamente all'elenco dei Soggetti Rilevanti, la Società predispone, conserva e aggiorna tempestivamente un elenco delle Persone Strettamente Legate.

3. All'atto del ricevimento della presente Procedura, ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive una dichiarazione, conforme al modello **Allegato B** accluso alla presente Procedura, di presa di conoscenza e accettazione della presente Procedura e provvede ad inviare tempestivamente tale dichiarazione all'Investor Relator.

4. I Soggetti Rilevanti notificano, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – a cui pure sono applicabili le disposizioni quivi previste – gli obblighi stabiliti nella presente Procedura e conservano copia della notifica, trasmettendola altresì all'Investor Relator.

5. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante.

6. Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti nonché le Persone Strettamente Legate sono obbligati al rispetto delle altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

7. In ogni ipotesi di responsabilità diretta delle Persone Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate, la Società si riserva il diritto di procedere nei loro confronti per il risarcimento di qualsivoglia danno subito o subendo.

8. Nell'eventualità in cui un una Persona Strettamente Legata sia già soggetta agli obblighi della presente Procedura, in quanto Soggetto Rilevante ovvero sua Persona Strettamente Legata, allo stesso si applicherà la disciplina prevista per i Soggetti Rilevanti e le rispettive Persone Strettamente Legate.

Articolo 3
Comunicazione delle Operazioni effettuate dal Soggetto Rilevante e dalle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante

1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi notificano alla Società e all'autorità competente[1], **non oltre il terzo giorno lavorativo** successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione (con esclusione del sabato, della domenica e di ogni altro giorno festivo), le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata il cui importo complessivo raggiunga un controvalore di **euro 50.000,00** (*cinquantamila/00*) nell'arco di ciascun anno civile o il diverso importo che di volta in volta sia determinato dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle

[1] Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

Operazioni relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante e/o da o per conto di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno civile. Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari sottostanti. Nel calcolo dell'importo del controvalore relativo a Operazioni eseguite in una valuta diversa dall'Euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo Strumento Finanziario oggetto dell'Operazione è espresso in una valuta diversa dall'Euro, inoltre, è necessario considerare il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea per determinare se la soglia pari a Euro 50.000,00 (*cinquantamila/00*) sia stata raggiunta o superata. Resta inteso che, in conformità agli orientamenti ESMA (Q&A on MAR, Question 7.7), le Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante e quelle effettuate dalle relative Persone Strettamente Legate non devono essere sommate tra di loro ai fini del calcolo della soglia che determina il sorgere dell'obbligo di notifica.

2. La Società provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del precedente paragrafo 3.1 siano comunicate al pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito *web*, **entro due giorni lavorativi** dal ricevimento della notifica dell'Operazione da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate agli stessi (con esclusione del sabato, della domenica e di ogni altro giorno festivo), in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.

3. La notifica di cui al paragrafo 3.1 che precede deve contenere le seguenti informazioni (ove disponibili):

 a) l'identità dei Soggetti Rilevanti e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante coinvolti;

 b) il motivo della comunicazione;

 c) la denominazione dell'emittente interessato;

 d) la descrizione e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;

 e) la natura dell'Operazione o delle Operazioni, indicando, in particolare se queste siano legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui all'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014;

 f) la data e il luogo dell'Operazione o delle Operazioni;

 g) il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni (nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia).

4. L'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalla Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, deve avvenire mediante l'utilizzo del modello di notifica e di comunicazione previsto dall'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 riportato *sub* **Allegato C** alla presente Procedura.

5. Gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo non sussistono per le Operazioni relative a: (i) quote o azioni di organismi di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; (ii) strumenti finanziari che forniscono un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; ovvero (iii) quote o azioni di un organismo di investimento collettivo o strumenti finanziari che forniscono un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società, e non vi sono

motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui ai precedenti punti (i) o (ii). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

Articolo 4
Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante

1. Le informazioni notificate alla Società ai sensi degli articoli 3.1 e 3.3 che precedono devono essere trasmesse all'Investor Relator all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società. L'Investor Relator, una volta ricevute dal Soggetto Rilevante tali informazioni, è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato.

2. L'Investor Relator – dopo aver informato l'Euronext Growth Advisor della Società mediante trasmissione di una bozza di comunicato – elabora la comunicazione da inviare al pubblico di cui agli articoli 3.2 e 3.4 che precedono. L'Investor Relator provvede a rendere pubblica la predetta comunicazione tramite SDIR, non oltre il termine di cui agli articoli 3.2 e 3.4 che precedono a seconda del caso. Copia della stessa comunicazione deve, altresì, essere pubblicata sul sito internet della Società nella sezione "investor relations". Il testo della comunicazione deve essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR.

3. Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Gli Amministratori Delegati si assicurano che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

Articolo 5
Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti ("black-out periods")

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Regolamento (UE) 596/2014, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente e indirettamente, Operazioni nei 30 (*trenta*) giorni di calendario precedenti l'annuncio[2] di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti ("**Periodo di Chiusura**").

2. Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Periodo di Chiusura si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.

3. Il divieto non si applica: (i) nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di Azioni o altri Strumenti Finanziari; (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad Azioni o altri Strumenti Finanziari, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; nonché (iii) nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 come riportate nell'**Allegato D** alla presente Procedura.

4. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 12-*bis*, del Regolamento (UE) 596/2014 (introdotto dal Listing Act), l'Emittente consente ai Soggetti Rilevanti di effettuare operazioni durante il Periodo di Chiusura qualora esse non siano riconducibili a una decisione attiva di investimento del Soggetto Rilevante, derivino esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi ovvero

[2] Si precisa che il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del *black-out period*.

siano operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da Strumenti Finanziari Derivati, basate su condizioni prestabilite. Il Soggetto Rilevante ne dà preventiva comunicazione all'Investor Relator, fornendo le informazioni e la documentazione necessarie a verificare la ricorrenza dei relativi presupposti. Le operazioni di cui al presente paragrafo non richiedono autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

5. Oltre a quanto previsto al paragrafo 5.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle Operazioni, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui sopra.

6. Il Soggetto Rilevante interessato dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'Operazione, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.

7. Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

8. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'Amministratore Delegato) valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

 i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

 ii. deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

Articolo 6
Informativa-Adesione

1. L'Investor Relator provvede a:

 a) comunicare ai Soggetti Rilevanti il loro assoggettamento agli obblighi oggetto della Procedura;

 b) informare per iscritto ogni Soggetto Rilevante dei contenuti della Procedura affinché lo stesso provveda a:

 i. confermare espressamente di avere preso visione ed acquisito piena conoscenza della medesima, mediante sottoscrizione dell'Allegato B;

 ii. comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Legate al medesimo la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla Disciplina;

 iii. consentire il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla *privacy*, ove applicabile;

 c) redigere e aggiornare l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi e a conservare le dichiarazioni di conoscenza e accettazione dei medesimi, nonché traccia di tutte le comunicazioni ricevute ed effettuate al mercato e a Consob.

Articolo 7
Sanzioni

1. L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni anche regolamentari applicabili può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al D. Lgs. 58/1998, come modificato dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 19-*bis* della Legge Capitali, nonché quelle delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

2. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

3. La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria e/o di vigilanza competenti, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni dalla stessa subiti.

4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

5. Se la violazione è stata commessa da un Soggetto Rilevante che sia anche dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

Articolo 8
Modifiche ed integrazioni

1. Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili ovvero di richieste di Borsa Italiana S.p.A., la Procedura potrà essere modificata a cura dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. L'Investor Relator provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni della presente Procedura e ad acquisire l'accettazione dei nuovi contenuti della stessa con le modalità di cui al precedente Articolo 6. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

Articolo 9
Disposizioni finali

1. La Procedura è consegnata dall'Investor Relator a tutti i Soggetti Rilevanti, i quali saranno tenuti a (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.

ALLEGATO A

OPERAZIONI PREVISTE DALL'ART. 19, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014 E DALL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522

Articolo 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 596/2014

"7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), in cui:

 (i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

 (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

 (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica."

Articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522

1. "A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

 Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.”

ALLEGATO B

Modulo per la dichiarazione di presa visione e piena accettazione della Procedura

Spett.le
Gentili Mosconi S.p.A.
Via Tevere, n. 7/9
Casnate con Bernate (CO) - 22070

Io sottoscritto _____ nato a _____, il _____, residente in _____, Via/Piazza _____ n. _____, nella sua qualità di _____ (Soggetto Rilevante) di Gentili Mosconi S.p.A.

dichiaro ed attesto

- di aver ricevuto copia della "Procedura di *Internal Dealing*" adottata da Gentili Mosconi S.p.A. (la **Procedura**), di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- di aver preso atto di esser stato incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell'articolo 2 della Procedura e, pertanto, di essere assoggettato agli obblighi informativi previsti dalla Procedura e dalla Disciplina vigente (come definita nella Procedura);
- di impegnarmi a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere nota alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite all'articolo 1 della Procedura, la sussistenza degli obblighi loro spettanti ai sensi della Disciplina vigente.

indico

- i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate a me riconducibili a cui ho notificato copia della Procedura e resa nota la sussistenza degli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura stessa:

Nome e cognome / Denominazione	Legame	N. telefono	Indirizzo e-mail

Luogo e data

Firma

Dichiaro inoltre di avere ricevuto da Gentili Mosconi S.p.A. e di impegnarmi – se del caso – a fornirne copia alle Persone Strettamente Legate al sottoscritto, come definite all'articolo 1 della Procedura, la seguente informativa:

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (**GDPR**), e in relazione ai dati personali da Lei forniti ai sensi della "Procedura di Internal Dealing" (la **Procedura)**, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei forniti avverrà secondo quanto previsto dalla Procedura in adempimento a obblighi di legge.

2. Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

3. Il conferimento dei dati personali previsti dalla Procedura è obbligatorio.

4. I dati personali da Lei forniti saranno comunicati, come previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Consob e al pubblico.

5. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il Titolare del trattamento e come vengono utilizzati; ha inoltre la facoltà di esercitare i diritti propri dell'interessato ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei Suoi dati in qualità di responsabili o di incaricati, Lei potrà inviare comunicazione scritta al Titolare del Trattamento Gentili Mosconi S.p.A. – Via Tevere, n. 7/9 – Casnate con Bernate (CO) 22070.

6. Titolare del trattamento è Gentili Mosconi S.p.A. – Via Tevere, n. 7/9 – Casnate con Bernate (CO) 22070.

Gentili Mosconi S.p.A.

ALLEGATO C

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523

1	**Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata**	
a)	Nome	*[Per le persone fisiche: nome e cognome.]* *[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]*
2	**Motivo della notifica**	
a)	Posizione/qualifica	*[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]* *[Per le persone strettamente associate,* *— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;* *— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]*
b)	Notifica iniziale/modifica	*[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*
3	**Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta**	
a)	Nome	*[Nome completo dell'entità.]*
b)	LEI	*[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]*
4	**Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate**	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	*[— Indicare la natura dello strumento:* *— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;* *— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.* *— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*
b)	Natura dell'operazione	*[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 [1] della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.* *A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]*

c)	Prezzo/i e volume/i	<table><tr><th>Prezzo/i</th><th>Volume/i</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> *[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.* *Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	*[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:* *— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;* *— sono della stessa natura;* *— sono effettuate lo stesso giorno e* *— sono effettuate nello stesso luogo;* *Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]* *[Informazioni sui prezzi:* *— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;* *— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.* *Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*
e)	Data dell'operazione	*[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.* *Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]*
f)	Luogo dell'operazione	*[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o* *se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]*

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO D

CIRCOSTANZE E CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 CHE DETERMINANO ESENZIONE DAL DIVIETO RELATIVO AL *BLACK-OUT PERIOD*

Articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522

"L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 (i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

 (ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 (i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;

 (ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

 (iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

(ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;

(iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.”